



ECHA Update candidate list 05.11.2025

ID 24867 | 06.11.2025

L'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) contiene ora **251 voci** per sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente. Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e della fornitura di informazioni a clienti e consumatori sul loro utilizzo sicuro.

Il Comitato degli Stati membri dell'ECHA ha confermato l'aggiunta dell'1,1'-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) all'elenco nella riunione di ottobre. La sostanza ha proprietà molto persistenti e altamente bioaccumulabili ed è utilizzata come ritardante di fiamma in vari settori industriali. Questa identificazione supporterà il lavoro di restrizione sui ritardanti di fiamma bromurati.

Voce aggiunta all'elenco dei candidati il 05 Novembre 2025:

Nome della sostanza	Numero CE	Numer o CAS	Motivo dell'inclusion e	Esempi di utilizzo
1,1'-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE)	284-366-9	84852-53-9	Molto persistente e molto bioaccumulabile, vPvB (articolo 57e)	ritardante di fiamma

L'elenco contiene ora **251 voci**, alcune delle quali sono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più elevato.

Questa sostanza potrebbe essere inserita nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in futuro. Se una sostanza è presente in questo elenco, le aziende non possono utilizzarla a meno che non ne richiedano l'autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l'uso continuato.

Conseguenze dell'inclusione nella lista dei candidati

Ai sensi del regolamento REACH, le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell'elenco delle sostanze candidate.

Se un articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco dei prodotti candidati in concentrazione superiore allo 0,1% (in peso/peso), i fornitori sono tenuti a fornire ai propri clienti e consumatori informazioni su come utilizzarla in sicurezza. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente preoccupanti.

Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all'ECHA se il loro articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco dei candidati entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell'elenco (5 novembre 2025).

I fornitori UE e SEE di sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate, fornite singolarmente o in miscele, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti.

Ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all'ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). Tale notifica viene pubblicata nella banca dati dell'ECHA sulle sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti (SCIP).

Ai sensi del regolamento Ecolabel UE, i prodotti contenenti sostanze SVHC non possono ottenere il marchio Ecolabel.

Fonti:
ECHA
22a Comunicazione Certifico (2017/2025)

Collegati

Collegati
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Candidate list ECHA: Sostanze estremamente preoccupanti SVHC
ECHA: Update candidate list 10.07.2017
ECHA: Update candidate list 20.12.2017
ECHA: Update Candidate list 15.01.2018
ECHA: Update Candidate List27.06.2018
ECHA: Update Candidate list 15.01.2018
ECHA: Update Candidate List27.06.2018
ECHA: Update Candidate list 15.01.2019
ECHA: Update candidate list 16.07.2019
ECHA: Update candidate list 16.01.2020
ECHA: Update candidate list 25.06.2020
ECHA: Update candidate list 19.01.2021
ECHA: Update candidate list 08.07.2021
ECHA: Update candidate list 17.01.2022
ECHA: Update candidate list 10.06.2022
ECHA: Update candidate list 17.01.2023
ECHA: Update candidate list 14.06.2023
ECHA: Update candidate list 23.01.2024

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
6.0	06.11.2025	22a Comunicazione ECHA 05.11.2025
5.0	25.06.2025	21a Comunicazione ECHA 26.06.2025
4.0	21.01.2025	20a Comunicazione ECHA 21.01.2025
3.0	07.11.2024	19a Comunicazione ECHA 07.11.2024
2.0	27.06.2024	18a Comunicazione ECHA 27.06.2024
1.0	23.01.2024	17a Comunicazione ECHA 23.01.2024
0.0	14.06.2023	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
ID 24867| 06.11.2025
Permalink: <https://www.certifico.com/id/24867>
[Policy](#)

